



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)



POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Veneto 13 - CAP 25073

Tel. 030-2111228/250 – Cell. 3482469804

polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 20 / 2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SUL PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE DI VIA VITTORIO VENETO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA C. COLLODI E SCUOLA D'INFANZIA- FESTA DEL PAPÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta agli atti di quest'Ufficio del 10.03.2025 presentata da Co.Ge.Bo dove si chiede in occasione della festa del papà la chiusura del tratto di parcheggio e marciapiede pubblico di via Vittorio Veneto antistante la Scuola Primaria C. Collodi e la scuola d'Infanzia per il giorno 19.03.2025 dalle ore 7,00 alle ore 17,00 per consentire il posizionamento di due bancarelle con il posizionamento di tavoli e gazebo;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 1/06/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Polizia Locale

Considerata l'opportunità di regolamentare in tal senso la sosta e il transito dei veicoli ;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza si rende necessario dal corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il DPR n° 495/92;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

il giorno 19 marzo 2025 dalle ore 7,00 alle ore 17,00 la chiusura al traffico veicolare ed il contestuale divieto di sosta a tutti i veicoli sul parcheggio e marciapiede antistante la scuola primaria C. Collodi e la scuola d'infanzia delimitato da transenne ed apposita segnaletica.

Il richiedente è incaricato della disposizione della segnaletica come da indicazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, prevista dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione. Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante.

A norma dell'art. 3 – 4° coma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi n deroga.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Lì, 11/03/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
RONCHI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)